Città di Bresso	C.C.	Numero **78**	Data **16/12/2025**
Oggetto: REGOLAMENTO TASSA SUI RIFUTI TARI: MODIFICHE			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2025 addì 16 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
CAIRO SIMONE	Sindaco	SI
BERNARDELLI FRANCESCO	Consigliere	SI
BRUNO VALERIA	Consigliere	SI
CONTESSA ANTONIO	Consigliere	SI
DEFENTE LUCIANO	Consigliere	SI
LOI VALERIA	Consigliere	SI
MEANA ROBERTO	Consigliere	SI
MAGGIORE PAOLA	Consigliere	SI
MAZZA GIOVANNI	Consigliere	SI
PAGANO CHEYENNE	Consigliere	SI
PAGANO MAURIZIO	Consigliere	SI
VERDERIO GIORGIO	Consigliere	SI
D'AURIA MARIA AURORA INES	Consigliere	SI
MANNI PATRIZIA	Consigliere	SI
PIRANIO ANTONIO	Consigliere	SI
ROMANO PASQUALE	Consigliere	SI
VALIERI FEDERICO	Consigliere	NO

Totale consiglieri presenti **16** - totale consiglieri assenti **1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Dott. PAGANO Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale.

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 15 Consiglieri – Presenti n. 16.

Sono presenti gli Assessori Dall'Ara, Chiodini, Martino e Chirico.

L'Assessore Dall'Ara illustra il punto all'ordine del giorno.

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Richiamato:

• il comma 639 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

• il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 che hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°22 del 27.05.2014;

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale

- n. 4 del 29.01.2018;
- n. 37 del 30.07.2020;
- n. 40 del 29.06.2021;
- n. 19 del 29.03.2023;

con le quali sono state recepite le modifiche disposte dalle normative vigenti con particolare riferimento:

- alle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2016) dal D.Lgs. 116/2020 che recepisce le Direttive Europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852 che hanno modificato la classificazione dei rifiuti e abrogato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
- alla normativa dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le deliberazioni n. 443 e 444/2019 che hanno modificato non solo la quantificazione dei costi alla base delle tariffe della tassa rifiuti ma anche le modalità con cui il servizio

deve essere svolto anche da parte del soggetto che ha i rapporti con l'utenza, oltre alla regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - fino a quelle relative all'applicazione dei Sistemi di perequazione per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati.

- alle ulteriori modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare alla deliberazione 15/2022/R/rif che adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Stabilito che si intende recepire all'interno del regolamento vigente:

1. l'Istituto del Contradditorio Preventivo, con l'indicazione degli atti automatizzati esclusi dallo stesso contraddittorio;
2. l'istituto dell'Autotutela obbligatoria e facoltativa;
3. L'istituzione delle componenti perequative già disposte per legge dal 01.01.2024 e in vigore
4. la tariffa sugli affitti brevi e/o affittacamere e/o B&B;
5. la diversificazione per la categoria C2 in base all'effettivo uso/pertinenzialità dell'immobile come da risultanze del Catasto urbano

Visti:

• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a norma del quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

• l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

• l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

• l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020,

le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

• l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, che ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

• all'articolo 3 sopra citato, è previsto che "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Dato atto che:

• il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

• per quanto non espressamente previsto dalla bozza di regolamento oggetto della presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI) ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere:

- all'approvazione dell'allegata bozza di regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;
- alla conseguente modifica del Regolamento TARI che recepisce quanto evidenziato nella bozza allegata e ampiamente sopra descritta, il cui testo definitivo è anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 in data 9.12.2025;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49;

- di regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il controllo contabile del responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

resi conformemente al regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare nella seduta del 15 dicembre 2025, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Il Consigliere Romano dà lettura del seguente EMENDAMENTO ad oggetto: "Regolamento TARI – Unità catastali C/2 Correzione art. 7, comma 5" acquisito al protocollo comunale con n. 46970 in data 16/12/2025.

Preso atto:

- del parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria e Tributi;
- del parere non favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal Segretario Comunale;

Ritenuto necessario procedere alla votazione dell'emendamento di cui sopra, che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli	n. 4 (quattro)	
Voti Contrari	n. 12 (dodici)	Sindaco e Consiglieri Bernardelli, Bruno, Contessa, Defente, Loi, Meana, Maggiore, Mazza, Pagano C., Pagano M. e Verderio
Astenuti	nessuno	

L'emendamento è, pertanto, RESPINTO

Si passa alla votazione dell'intera proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli	n. 12 (dodici)	
Voti Contrari	n. 4 (quattro)	Consiglieri D'Auria, Manni, Piranio e Romano
Astenuti	nessuno	

resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) **Di approvare:**

- l'allegato quadro sinottico (schema di modifiche) al regolamento della TARI, che evidenzia le modifiche stesse necessarie per quanto specificato in premessa e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- il Regolamento TARI modificato, che recepisce quanto evidenziato nella bozza allegata e ampiamente sopra descritta, il cui testo definitivo è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e composto da n. 42 articoli

2) **Di dare atto che** il suddetto regolamento modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2026.

3) **Di dare atto che** il Settore Tributi provvederà ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

4) **Di dare atto che** il regolamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di dare efficacia alle disposizioni regolamentari a decorrere dall'1.1.2026 e per la celere pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Con voti:

Favorevoli n. 12 (dodici)
Contrari n. 4 (quattro) Consiglieri D'Auria, Manni, Piranio e Romano
Astenuti nessuno

resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Pareri

COMUNE DI BRESSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 107**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO TASSA SUI RIFUTI TARI: MODIFICHE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Il Responsabile di Settore

Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Valvano Saverio

Pareri

COMUNE DI BRESSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 107**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO TASSA SUI RIFUTI TARI: MODIFICHE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Il Responsabile di Settore

Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Valvano Saverio

Città di Bresso	C.C.	Pag. 1	Numero 78	Data 16/12/2025
Oggetto: REGOLAMENTO TASSA SUI RIFUTI TARI: MODIFICHE				

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
Dott. PAGANO Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA